



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 38/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' PUBBLISOLE S.P.A.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE "TELEROMAGNA") PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, D.LGS. 177/05
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 6/2013)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n. 1 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Emilia Romagna;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, che delega al Corecom Emilia Romagna la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 4 dicembre 2013 il Co.re.com. Emilia Romagna ha accertato la violazione del disposto di cui all’articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05 da parte della società Pubblisole S.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleromagna, per aver interrotto con la messa in onda di pubblicità il notiziario “*TG Teleromagna*”:

- in data 22 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 18:58:41 alle ore 19:25:08, con n. 3 spot pubblicitari;

- in data 23 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 18:56:46 alle ore 19:16:02, con n. 2 spot pubblicitari;
- in data 24 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 18:59:15 alle ore 19:22:35, con n. 2 spot pubblicitari;
- in data 25 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 20:26:27 alle ore 20:49:50, con n. 3 spot pubblicitari;
- in data 26 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 18:58:56 alle ore 19:20:45, con n. 3 spot pubblicitari;
- in data 27 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 18:59:14 alle ore 19:22:54, con n. 3 spot pubblicitari;
- in data 28 giugno 2013, con durata programmata dalle ore 18:59:13 alle ore 19:20:04, con n. 2 spot pubblicitari.

1. Deduzioni della società

Con atto, Cont. n. 6/2013 datato 4 dicembre 2013 e notificato in data 7 dicembre 2013 alla società sopra menzionata, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleromagna, nel corso della programmazione televisiva diffusa nei giorni sopra citati, la violazione del disposto dell'articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni. La società Pubblisole S.p.a., con nota prot. n. 0000483 del 9 gennaio 2014 ha fatto pervenire le memorie difensive, con annessa richiesta di accesso agli atti del procedimento e di audizione, nel corso delle quali ha esposto una serie di eccezioni, argomentando in particolare che le irregolarità evidenziate nell'atto di contestazione erano generiche e non consentivano di predisporre una adeguata difesa; che le immagini contestate non erano assimilabili ad interruzioni pubblicitarie o sponsorizzazioni e non erano quindi sanzionabili ex articolo 37, comma 4 d. Lgs. 177/05 e che comunque, qualora fossero state ritenute tali, la società Pubblisole S.p.a. sarebbe stata in assoluta buona fede e ci sarebbe stata totale mancanza dell'elemento soggettivo, che avrebbe escluso completamente la colpevolezza dell'agente; e infine ha fatto richiesta di archiviazione per insussistenza dei presupposti di cui alla norma oggetto di contestazione. In data 23 gennaio 2014 si è svolto l'accesso agli atti del procedimento presso gli uffici del Co.re.com. e nella medesima data i rappresentanti della società in sede di audizione si sono rimessi integralmente a quanto precisato nella memoria difensiva, ribadendo che le interruzioni contestate non erano assimilabili a messaggi pubblicitari o sponsorizzazioni e che dalla data di notifica dell'atto di contestazione l'emittente avrebbe eliminato qualsiasi interruzione nei propri notiziari, insistendo per tale ragione per la richiesta di archiviazione del procedimento in questione.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna, nel caso di specie, ritenendo di confermare la sussistenza della violazione in quanto le violazioni contestate devono ritenersi adeguatamente circostanziate, anche alla luce del verbale di accertamento estratto in copia dalla parte in sede di accesso agli atti, e che le immagini oggetto di contestazione appaiono a tutti gli

effetti come interruzioni pubblicitarie, ricorrendo la fattispecie dell'art. 37, comma 4 d.lgs. 177/05, ha proposto a questa Autorità, in data 24 febbraio 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.066,00, per i sette giorni in cui si è verificata la violazione, in quanto quasi tutti i notiziari coinvolti nel procedimento hanno subito più di una interruzione. Premesso quanto sopra, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento ai giorni di diffusione, ossia 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 giugno 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate, incombendo sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il divieto di inserire interruzioni pubblicitarie a fronte di una durata del programma inferiore a trenta minuti;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a*) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasesantasei/00), pari al doppio del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerato che quasi tutti i notiziari coinvolti nel procedimento difformemente dalla previsione fissata per legge hanno subito più di una interruzione nel corso della programmazione, tale da provocare effetti pregiudizievoli per il telespettatore nella fruizione di contenuti editoriali.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione ha dichiarato di aver provveduto, dalla data di notifica della contestazione relativa al presente procedimento, ad eliminare qualsiasi interruzione dei propri notiziari.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 4.548.559,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 14.462,00 (euro quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (euro duemilasesantasei/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Pubblisole S.p.a. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Teleromagna con sede a Cesena (FC), in Via dell'Arrigoni, n. 120, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 14.462,00 (euro quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 37 comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 14.462,00 (euro quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 37 comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 38/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 38/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 23 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci